

## Stampa e Informazione

## Corte di giustizia dell'Unione europea **COMUNICATO STAMPA n. 131/18**

Lussemburgo, 13 settembre 2018

Sentenza nella causa C-369/17 Shaiin Ahmed / Bevándorlási és Menekültügvi Hivatal

## Una persona non può essere esclusa dal beneficio della protezione sussidiaria se ritenuta aver «commesso un reato grave» sulla sola base della pena stabilita ai sensi del diritto dello Stato membro interessato

L'autorità o il giudice nazionale che statuisce sulla domanda di protezione sussidiaria deve valutare la gravità dell'illecito procedendo a un esame completo delle circostanze del caso individuale di cui trattasi

Nel 2000, il sig. Shajin Ahmed, cittadino afgano, ha ottenuto in Ungheria lo status di rifugiato a motivo del rischio di persecuzioni che correva nel suo Paese di origine. Nell'ambito di un procedimento penale avviato a suo carico successivamente in Ungheria, il sig. Ahmed ha chiesto che il consolato dell'Afghanistan fosse pienamente informato della sua situazione. Ritenendo che dalla domanda di protezione deliberatamente rivolta dal sig. Amhed al suo Paese di origine si potesse dedurre che il pericolo di persecuzione fosse venuto meno, nel 2014 le autorità ungheresi hanno revocato a quest'ultimo lo status di rifugiato.

Nel 2016, nell'ambito di un nuovo procedimento amministrativo <sup>1</sup>, le autorità ungheresi hanno respinto la domanda del sig. Ahmed, sia per quanto attiene allo status di rifugiato, sia per quanto riguarda lo status di protezione sussidiaria, constatando al contempo l'esistenza di un ostacolo al respingimento. In particolare, la protezione sussidiaria non poteva essere riconosciuta al sig. Ahmed per la sussistenza di un motivo di esclusione ai sensi della legge ungherese sul diritto di asilo che traspone la direttiva dell'Unione sui rifugiati<sup>2</sup>, ossia la commissione di un «reato grave» per il quale il diritto ungherese prevede una pena detentiva di cinque o più anni.

Il sig. Ahmed ha contestato la decisione di rigetto dinanzi ai giudici ungheresi sostenendo che la normativa nazionale priva di qualsivoglia potere discrezionale gli organi amministrativi deputati alla sua applicazione nonché i giudici incaricati di verificare la legittimità delle decisioni amministrative, mentre l'espressione «abbia commesso un reato grave» utilizzata nella direttiva <sup>3</sup> comporterebbe l'obbligo di valutare l'insieme delle circostanze del caso individuale di cui trattasi.

Investito della controversia, il Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria) chiede alla Corte di giustizia d'interpretare tale espressione in quanto motivo di esclusione dal beneficio della protezione sussidiaria. Tale giudice si chiede in particolare se la gravità del reato possa essere determinata sulla sola base della pena prevista per un reato specifico ai sensi del diritto dello Stato membro interessato.

Con la sua sentenza odierna, la Corte indica, innanzitutto, che dalla direttiva emerge che il legislatore dell'Unione ha inteso instaurare uno status uniforme a favore di tutti i beneficiari di una

A seguito della revoca dello status di rifugiato, il sig. Amhed ha presentato una nuova domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria. Ha poi proposto ricorso avverso la decisione di rigetto dinanzi agli organi giurisdizionali ungheresi i quali hanno accolto tale ricorso e ordinato alle autorità nazionali competenti di avviare un nuovo procedimento amministrativo.

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

<sup>3</sup> Articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (cause di esclusione dallo status di protezione sussidiaria).

protezione internazionale e che, per quanto riguarda le cause di esclusione, si è ispirato alle norme applicabili ai rifugiati per estenderle, ove possibile, ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria.

La Corte richiama, poi, la propria giurisprudenza <sup>4</sup> secondo cui qualsiasi decisione di escludere una persona dallo status di rifugiato deve essere preceduta da un esame completo di tutte le circostanze relative al caso individuale e non può essere adottata in modo automatico. Una siffatta necessità deve essere trasposta alle decisioni di esclusione dalla protezione sussidiaria.

In tale contesto, la Corte considera che, sebbene il criterio della pena prevista ai sensi della legislazione penale nazionale sia di particolare importanza nel valutare la gravità del reato che giustifica l'esclusione dalla protezione sussidiaria, l'autorità competente dello Stato membro interessato può invocare la causa di esclusione solo dopo aver effettuato, per ciascun caso individuale, una valutazione dei fatti precisi di cui essa ha conoscenza, al fine di determinare se sussistano fondati motivi per ritenere che gli atti commessi dalla persona interessata, che per il resto soddisfa i criteri per ottenere lo status richiesto, rientrino in tale causa di esclusione.

In tali circostanze, la Corte conclude nel senso che il diritto dell'Unione osta a una legislazione di uno Stato membro in forza della quale si considera che un richiedente protezione sussidiaria abbia «commesso un reato grave» il quale può escluderlo dal beneficio di una siffatta protezione, sulla sola base della pena prevista per un determinato reato ai sensi del diritto nazionale. Spetta all'autorità o al giudice nazionale competente che statuisce sulla domanda di protezione sussidiaria valutare la gravità dell'illecito considerato, effettuando un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sentenza della Corte del 9 novembre 2010, B e D, (cause riunite <u>C-57/09</u> e <u>C-101/09</u>; v. altresì il comunicato stampa n. 111/10).